

Procedimento penale - Incidente probatorio significato e finalità

Incidente probatorio: cosa significa?

DARIO CRESTANI
(*magistrato*)

Le cronache giornalistiche e televisive che da tempo invadono quotidianamente le nostre case sulle vicende del delitto di Avetrana, si sono arricchite in questi ultimi giorni di un passaggio processuale sconosciuto alla maggior parte dei non addetti ai lavori, l'“incidente probatorio”, riferito all'assunzione dell'interrogatorio di uno dei protagonisti. Poiché molti si chiedono cosa sia e, soprattutto, perché si chiami “incidente”, vale la pena di fare un po' di chiarezza.

Sotto il regime del vecchio codice di procedura penale, la notizia di un reato dava luogo alla fase di indagini chiamata “istruttoria”, condotta a seconda dei casi dal pubblico ministero (istruttoria sommaria) o dal giudice istruttore (istruttoria formale). Al termine di questa fase e sulla base degli elementi di prova raccolti, l'imputato poteva essere prosciolto con sentenza del giudice istruttore, oppure rinviato a giudizio del Tribunale che lo avrebbe poi giudicato in un pubblico dibattimento, avvalendosi comunque di tutti gli elementi raccolti, in altre parole sulla base del fascicolo delle indagini che gli veniva trasmesso o dal P.M. o dal giudice istruttore.

Il nuovo codice di procedura penale entrato in vigore nel 1989 ha rivoluzionato questo sistema, stabilendo il principio che tutte le prove pro o contro l'imputato devono essere raccolte nel corso del dibattimento davanti al Tribunale, in contraddittorio tra accusa e difesa. È stata così soppressa la fase “istruttoria” condotta, come si è detto, dal P.M. o dal giudice istruttore, e la si è sostituita con la fase delle “indagini preliminari” svolte dal P.M. da un lato e dalla difesa dall'altro, sotto il controllo del G.I.P. (giudice delle indagini preliminari) che non ha poteri di indagini, ma che ha invece il compito di decidere, da giudice terzo e imparziale, sulle richieste dell'accusa e della difesa. Al termine di questa fase un altro giudice, il G.U.P. (giudice dell'udienza preliminare) decide se l'imputato deve essere prosciolto, oppure se deve essere portato al giudizio del Tribunale. In questo caso – e qui sta la profonda novità – tutto il materiale raccolto non viene trasmesso al Tribunale e non vale quindi come prova, che deve essere formata ex novo nel corso del dibattimento. In altri termini, tutte le risultanze delle indagini (interrogatori, testimonianze, accertamenti tecnici) sono utilizzabili unicamente per decidere se l'imputato deve essere processato, perché sono solo “preliminari” al processo vero e proprio.

Questo sistema, profondamente garantista, presenta però anche gravi inconvenienti, perché non sempre è possibile ripetere nel dibattimento (che spesso si celebra a distanza di molto tempo) quelle prove che sono state raccolte nella fase delle indagini ma di cui il Tribunale non può servirsi. A mò di esempio: la testimonianza di una persona quando vi è fondato motivo di ritenere che non potrà essere riesaminata nel dibattimento per motivi di età avanzata o di grave infermità, o perché si teme possa rendersi irreperibile, o perché, minacciata, possa ritrattare quanto dichiarato; il caso di una perizia su cose soggette a modifica, e così via.

In questi casi, su richiesta del P.M. o della difesa, il G.I.P. può disporre che una certa prova sia assunta nella fase delle indagini preliminari con modalità tali da poter essere poi utilizzata anche nel successivo dibattimento, in modo cioè da “cristallizzarla” definitivamente.

A questo particolare meccanismo il legislatore ha dato il nome di “incidente” perché è un evento che si discosta, come eccezione, dal normale svolgimento delle indagini preliminari, “probatorio” perché attinente alla assunzione della prova.

Si sarebbe forse potuto usare un termine meno astruso, ma è risaputo che quasi mai la terminologia del legislatore brilla per chiarezza e per semplicità.